

## STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 "LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE"

### Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro per le aree protette" è prevista dall'art. 33, comma 1, della legge medesima: *"Il Ministro dell'ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali"*.

L'anno osservato e descritto nella presente relazione è l'anno 2014.

Finalità e ambito della legge è *"l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"*.

### Sintesi dello stato normativo

Nel corso dell'anno 2014 non sono intervenute disposizioni di legge a modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette.

### 1. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281).

Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;

- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

## **2. I parchi nazionali**

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla legge 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

## 2.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orsei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel corso del 2014 è continuata l'attività per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001. L'interlocuzione proseguita con la Regione Abruzzo ha consentito che fosse proposta e valutata congiuntamente un'ipotesi preliminare per la perimetrazione del Parco, da sottoporre a verifica in sede locale prima di essere formalizzata.

Scaduto il termine del 31 dicembre 2013, data di ultima proroga, per la conclusione in via ordinaria del procedimento, di cui al DPCM del 26 luglio 2013.<sup>1</sup>, il Ministro *pro tempore*, ad inizio 2014, ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio che, in considerazione dell'ulteriore lavoro istruttorio necessario per la definizione puntuale della zonazione del parco, con i differenti gradi di tutela e la correlata disciplina di salvaguardia connessa all'istituzione, si sarebbe dovuto dare seguito alla previsione normativa e provvedere alla nomina del Commissario ad acta.

Il Commissario ad acta è stato nominato nella persona dell'arch. Giuseppe De Dominicis con D.P.C.M. del 4 agosto 2014, con durata dell'incarico di un anno.

Per quanto riguarda il Parco nazionale di Pantelleria (previsto, insieme ad altri tre parchi nazionali siciliani - Egadi e litorale Trapanese, Eolie, Iblei - dalla legge 29 novembre 2007, n.222 – articolo 26, comma 4-*septies*), dopo una fase di sospensione dell'iter procedurale dovuta alla posizione negativa assunta dalla nuova Amministrazione comunale sulla proposta di DPR istitutivo e relativa ipotesi di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela concordata nel marzo 2010, nell'ottobre 2014, la Regione Siciliana ha chiesto il riavvio dell'iter istitutivo ed, allo scopo, la costituzione di un tavolo istituzionale per l'intesa di cui all'art. 8 della legge n. 394/91. Proponendo per esso quattro componenti in rappresentanza della stessa Regione. L'Amministrazione, nel novembre 2014, ha risposto favorevolmente chiedendo di indicare un solo rappresentante della Regione per avviare un gruppo di lavoro ristretto con i rappresentanti del Comune di Pantelleria, dell'ISPRA e del Ministero. A tale richiesta non si è avuto riscontro.

## **2.2. Strumenti di gestione e programmazione**

### **Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)**

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

---

<sup>1</sup>L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011 aveva fissato il termine al 30 settembre 2011 e previsto alla scadenza che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procedesse alla nomina di un commissario ad acta per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni. Nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni, la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "*per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*".

All'anno 2014 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Si evidenzia, per quanto riguarda il Piano del Parco delle Dolomiti, che esso è attualmente in corso di aggiornamento, essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione.

In due casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 10 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, Arcipelago de La Maddalena e Circeo.

Infine, 1 Ente Parco è ancora alla fase della redazione: Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Parco delle Cinque Terre, il Piano è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, la cui approvazione compete, unico caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h), la procedura avviata è stata sospesa in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stabilito l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia.

Si, evidenzia, che tale Intesa è stata sottoscritta in data 11 febbraio 2015.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Sul tema della pianificazione, si evidenzia che la riforma della legge 394/91, in corso di esame al Parlamento, prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco.

Allo stato attuale si registrano criticità procedurali nei rapporti tra le Regioni e gli Enti Parco ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei Piani del Parco.

### Regolamenti

Nel 2014 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei PN dell'Aspromonte, della Maiella e dell'Asinara. In particolare.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Aspromonte, l'intesa prevista dall'art. 11 della legge n. 394/91 richiesta alla Regione Calabria nel febbraio 2013, è stata acquisita nel settembre 2014 con delibera di Giunta n. 356 del 12.09.2014, condizionata al recepimento di alcuni correttivi. Ad esito dell'istruttoria svolta per la valutazione dei correttivi richiesti, lo schema del Regolamento è stato trasmesso in data 17/11/2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Alla stessa sono stati forniti, su richiesta, chiarimenti in data 23/12/2014.

Si evidenzia, comunque, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 27 gennaio 2015, nel richiedere alcune verifiche ed aggiornamenti, ha rappresentato l'opportunità che il Regolamento fosse nuovamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato, in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni ad esso apportate.

Per quanto riguarda il Regolamento dell'Asinara, l'intesa prevista dall'art. 11, della legge n. 394/91, richiesta alla Regione Sardegna in data 24 dicembre 2013, è stata acquisita con nota del Presidente in data 12 giugno 2014, subordinata al recepimento delle osservazioni formulate in merito dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

I pareri richiesti alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres, non avendo gli stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal comma 6 dell'art. 11 della 394/91, sono stati considerati favorevolmente acquisiti (deve evidenziarsi che si tratta degli stessi Enti che, insieme alla Regione, sono rappresentati nella Comunità del Parco).

Mentre, il parere del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza del 20 novembre 2014.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui lo schema di Regolamento è stato sottoposto per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge n. 400/88, ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni documentali che, anche a seguito di interfocuzioni e chiarimenti per le vie brevi, sono state predisposte e fornite nel mese di maggio 2015.

Per quanto riguarda il Regolamento della Majella, lo schema conclusivo, redatto ad esito dell'istruttoria condotta di concerto con l'Ente Parco, è stato trasmesso in data 9 agosto 2013 allo stesso Ente per l'adozione definitiva previa acquisizione del parere della Comunità del Parco. Dopo solleciti inviati nel gennaio e nell'agosto 2014, è pervenuto il parere espresso dalla Comunità del Parco, con Deliberazione n. 2 del 03/10/2014, in termini negativi. E' stata dunque avviata una istruttoria di valutazione delle osservazioni presentate per le relative controdeduzioni.

Tali attività istruttorie sono state svolte tenendo conto dell'obiettivo di integrazione negli strumenti di gestione dei PN delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, al fine di una semplificazione procedurale e di un rafforzamento dell'efficacia gestionale del territorio protetto.

Tale obiettivo è stato perseguito in forma strutturata attraverso la predisposizione di una proposta di *format* di Regolamento del Parco, sulla base delle proposte di regolamento sottoposte ad istruttoria con il contributo degli Enti parco interessati.

Esso consentirà di superare approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed omogeneità nel rispetto delle specificità territoriali, e di tenere in debito conto l'evoluzione normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, facilitando inoltre le fasi istruttorie del procedimento approvativo.

La proposta è stata presentata agli Enti Parco in un incontro tenuto il 2 dicembre 2014 e formalmente trasmessa ad essi il 23 dicembre 2014, corredata da una relazione introduttiva che ne illustra in dettaglio premesse, motivazioni, caratteristiche e contenuti, al fine di acquisire eventuali

indicazioni per integrazioni o modifiche e definire il testo conclusivo da mettere a disposizione di tutti gli Enti che hanno in avvio o in corso di elaborazione i loro regolamenti.

### **2.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine**

#### Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

#### Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2014 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e avviate le istruttorie relative alla nomina dei Presidenti degli Enti Parco Nazionali del Cilento Vallo di Diano, della Sila e del Vesuvio.

#### Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del

Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco<sup>2</sup>.

Nel 2014 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Sila e del Vesuvio (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

#### Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Di conseguenza, acquisite le designazioni dei propri rappresentanti da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ISPRA, delle Comunità del Parco e delle Associazioni di protezione ambientale, si è proceduto alla richiesta di parere alle Regioni interessate e sono stati quindi costituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali dell'Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese, dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, delle Foreste Casentinesi, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e della Val Grande.

L'articolo 2, ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

---

<sup>2</sup> I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Nel 2014, per il riordino del Parco del Gran Paradiso, sono state avviate le interlocuzioni con le amministrazioni interessate. A seguito delle intese acquisite sullo schema di "decreto ministeriale recante "Modifiche al Regolamento disciplinante l'adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 197, n. 436", da parte della Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, il 23 ottobre 2014 è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 6 novembre 2014, ha reso parere favorevole con alcune osservazioni che sono state recepite.

Nel dicembre 2014, lo schema di decreto ministeriale è stato trasmesso all'Ufficio Legislativo per gli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri).

Per il Parco dello Stelvio è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio, contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante "Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Successivamente, alla luce delle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 515, ha stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la definizione degli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, tra l'altro, al parco dello Stelvio per le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata seguita la procedura in atto per la riforma del Parco contenuta nello Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di delega di funzioni amministrative statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

Sulla tematica, si evidenzia che i procedimenti di nomina a seguito del riordino sono in corso secondo quanto previsto dalla nuova disciplina, e che si registrano una serie di problematiche legate alle designazioni.

#### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Fa eccezione il Collegio del Parco Nazionale dello Stelvio che, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 26.11.1993, è composto da: un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno della Regione Lombardia e uno ciascuno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è nominato dal Ministro dell'ambiente. Nel 2014, si è provveduto alla nomina del Presidente e dei componenti della Regione Lombardia della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.

#### Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dell'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2014 sono stati nominati i Direttori dei Parchi delle Dolomiti Bellunesi e delle Cinque Terre.

Al riguardo, si evidenzia che nella legge di riforma della legge 394/91 è previsto un nuovo procedimento di nomina.

## 2.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *"adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi"*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal *"Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici"* di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *"La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale"*.

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con DPCM 23 gennaio 2013 sono state numericamente rideterminate le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali, riducendo la dotazione organica complessiva da 529 a 472 unità.

Successivamente, la dotazione organica complessiva è aumentata di una unità (da 472 a 473) in quanto l'Ente Parco Nazionale del Pollino, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con deliberazione consiliare n.51/2013 ha proposto una modifica della propria dotazione organica, prevista nel DPCM 23 gennaio 2013, con l'aumento di una unità (da 49 a 50 unità) mediante la trasformazione di un posto resosi vacante in area "C" in 2 posti di area "A". Sulla nuova dotazione organica hanno reso parere favorevole il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n.0012737 del 24 giugno 2014.

## 2.5 Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca *"l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti"*, sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione descritta nella precedente relazione. Ad oggi tutti gli Enti parco Nazionali sono dotati di statuto.

## 2.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per il 2014, come per le precedenti tre annualità, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai medesimi Enti e sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 1, € 61.234.107,68 a favore dei Parchi Nazionali ed € 3.391.272,56 alle Riserve Naturali Statali.

Come già precisato nelle relazioni precedenti, infatti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, per effetto della legge 196 del 2009 recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e sulla base del disposto dell'art. 11, comma 3, lett. d) è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex Tabella C e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

A valere sugli altri piani gestionali del capitolo 1552 sono stati trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi destinati ad assunzioni di personale per un importo complessivo di euro 5.335.511,61.

Le risorse finanziarie imputate al cap. 1551, piano gestionale 1, *"Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"* pari ad € 4.929.403,00, da ripartirsi come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995, sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari; Obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; Programmi ed attività di rilevanza nazionale. Ritenendo di dover integrare, almeno parzialmente, i fondi previsti sul capitolo 1551, piano gestionale 1, si è provveduto ad una variazione integrativa ad invarianza di spesa di euro 450.000,00.